

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 23 APRILE 2004

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR e al D.M. 23 aprile 2004.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), introducendo, tra l'altro, gli artt. 115 e 116, in conformità ai principi dettati dall'art. 4, comma 1, lett. h), della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.

L'art. 115 del TUIR stabilisce, in particolare, che l'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata a condizione che:

- la società partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR;
- siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento.

Tali requisiti devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.

Qualora i soci non siano residenti nel territorio dello Stato, l'opzione può essere esercitata a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non sussista l'obbligo di applicare la ritenuta fiscale ovvero, se operata, questa sia suscettibile di integrale rimborso.

L'opzione può essere esercitata dai soci anche se gli stessi optino in qualità di soggetti controllanti o controllati per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR.

L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata:

- abbia emesso gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, ultimo comma, del codice civile;
- eserciti l'opzione, in qualità di società controllante o controllata, per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e 130 del TUIR;
- sia assoggettato alle procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR.

La medesima opzione può essere esercitata, inoltre, ai sensi dell'art. 116 del TUIR, dalle società a responsabilità limitata, a condizione che:

- a) il volume dei ricavi della società partecipata indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; a tal fine non si tiene conto di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR;
- b) la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20.

Se vengono meno le condizioni sopra indicate ai punti a) e b), l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d'imposta successivo e dallo stesso periodo d'imposta.

L'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile, è esercitata dalla partecipata e da tutti i relativi soci e deve essere comunicata dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate, pena il mancato perfezionamento.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 115, comma 9, del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

In particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto stabilisce che l'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con il provvedimento di approvazione del presente modello e di seguito illustrate.

La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 5 del decreto, nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione stessa.

L'art. 4, comma 2, del decreto stabilisce che nell'ipotesi di mutamento della compagine sociale ovvero di modificazione delle percentuali di partecipazione agli utili o dei diritti di voto nelle assemblee previste dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile, che comportino la perdita di efficacia dell'opzione ai sensi dell'art. 6 del decreto, la società partecipata deve effettuare, entro i successivi trenta giorni, le relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, l'art. 10, comma 4, del decreto prevede che in caso di fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, essa venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.

Infine, l'art. 14 del decreto, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 del TUIR, prevede, al comma 4, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti dello stesso decreto.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:

- l'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto;
- il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale, a norma dell'art. 5 del decreto;
- la perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione può essere utilizzato dai soggetti che, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, esercitano l'opzione per il regime di tassazione per trasparenza.

In particolare, l'art. 115 del TUIR dispone che la comunicazione possa essere presentata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR. Detti soggetti possono assumere la natura giuridica di:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.

Le società a responsabilità limitata possono, altresì, utilizzare il presente modello di comunicazione al fine dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, secondo quanto disposto dall'art. 116 del TUIR.

3. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it dai quali può essere prelevato gratuitamente. Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali deve essere presentata:

- nel caso di esercizio dell'opzione, entro il primo dei tre periodi d'imposta di efficacia dell'opzione stessa;
- nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione;
- nel caso di perdita di efficacia dell'opzione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita dell'efficacia;
- nel caso di conferma a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, l'opzione non perde efficacia qualora si modifichino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione agli utili o muti la compagine sociale, purché permangano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede all'invio telematico e rilascia apposita ricevuta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "TRASPARENZA FISCALE", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, ovvero le apposite specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel presente modello.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società partecipata, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi ai soggetti partecipanti, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Regime di trasparenza

Preliminarmente occorre indicare, barrando la relativa casella, il regime di trasparenza esercitato ai sensi dell'art. 115 ovvero dell'art. 116 del TUIR.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata con il presente modello.

La casella "Mod. n." va compilata in caso di presentazione della comunicazione all'Ufficio locale e nell'ipotesi in cui i soggetti partecipanti siano più di due. In tal caso va indicato il numero progressivo corrispondente alla pagina del modello utilizzata.

Dati relativi alla società partecipata

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società partecipata. Vanno indicati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.

Nel caso di comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto, la partecipata, oltre a barrare la casella "Conferma" nel riquadro "Tipo di comunicazione", deve riportare i propri dati.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO-SC disponibile alla data di presentazione della comunicazione.

Nel riquadro va riportata la data in cui si è verificato l'evento che ha comportato la perdita di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società partecipata che sottoscrive il presente modello.

Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Dati relativi ai soggetti partecipanti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi ai soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, per la quale viene resa la presente comunicazione nelle ipotesi di esercizio dell'opzione, rinnovo dell'opzione nonché di perdita di efficacia dell'opzione.

Nel caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, da effettuarsi a condizione che ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 115 del TUIR, devono essere riportati i dati di tutti i soggetti interessati.

Il riquadro si compone di due sezioni nelle quali vanno alternativamente indicati i dati relativi ai partecipanti in funzione della tipologia del soggetto (persona fisica o società). Ciascuna sezio-

ne contiene, altresì, dei campi comuni (relativi al codice di identificazione stato estero e al codice paese estero) da utilizzare da parte dei soggetti non residenti.

Pertanto, vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici per la persona fisica ovvero la denominazione o ragione sociale, natura giuridica e codice fiscale per la società.

Riguardo alla compilazione dei campi relativi al codice di identificazione stato estero e al codice paese estero vanno indicati quelli utilizzati per la compilazione del predetto modello di dichiarazione UNICO.

Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del suddetto modello di dichiarazione UNICO-SC.

Firma della comunicazione

Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.

Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.